

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6130 di Lunedì 27 luglio 2026

Il disastro di Brandizzo: anatomia giuridica di una strage sul lavoro

La richiesta di rinvio a giudizio descrive un possibile fallimento prevenzionistico multilivello: dalla mancata interruzione della circolazione alle carenze di programmazione, coordinamento, vigilanza e organizzazione aziendale.

Evento	Vittime	Imputati	Titoli di accusa
30 agosto 2023, ore 23:50 circa	Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Aversa, Kevin Laganà	21 persone fisiche e 3 società	Omicidio colposo plurimo aggravato, disastro ferroviario colposo, illeciti ex D.Lgs. 231/2001

Avvertenza processuale. *Il presente contributo analizza esclusivamente le contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Ivrea nella richiesta di rinvio a giudizio depositata il 7 maggio 2026 e ricevuta dal GIP l'8 maggio 2026. La richiesta è un atto di accusa, non una sentenza: le responsabilità dovranno essere accertate nel contraddittorio e gli imputati sono presunti innocenti sino a condanna definitiva. Per ragioni editoriali sono omessi i nomi delle persone imputate; restano indicati i ruoli e le società, indispensabili per comprendere la struttura delle contestazioni.*

A cura degli avvocati Rolando Dubini ed Emmanuele Serlenga

1. La questione: un errore individuale o un fallimento del sistema?
2. Il dato originario: lavori sul binario senza interruzione della circolazione
3. La mappa delle contestazioni
4. Il primo livello: i preposti e la barriera che doveva fermare i lavori
5. SI.GI.FER: rischio investimento, POS, informazione e controllo
6. La catena RFI: vigilanza, compressione dei tempi e coordinamento
7. Il fattore umano: errore prevedibile e misure tecniche
8. CLF, impresa affidataria: controllo dell'esecutrice e sicurezza del subappalto

9. Omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario: due beni giuridici, la stessa sequenza

10. La responsabilità degli enti: assenza o ineffettività dei modelli 231

11. La struttura logica che l'accusa dovrà dimostrare

12. Il quadro probatorio indicato dalla Procura

13. Le vittime e i soggetti collettivi nel processo

14. Conclusione: la sicurezza non può dipendere dall'ultimo uomo della catena

Pubblicità

1. La questione: un errore individuale o un fallimento del sistema?

La *quaestio facti* da cui prende avvio l'intero procedimento è semplice nella sua drammaticità: cinque lavoratori sono stati investiti mentre stavano effettuando operazioni di manutenzione in su un binario sul quale la circolazione ferroviaria non era stata interrotta. La *quaestio iuris* è assai più complessa: occorre stabilire chi avesse il potere e il dovere di impedire l'avvio della lavorazione, chi dovesse programmare una finestra temporale compatibile con la durata dell'intervento, chi dovesse coordinare le imprese, chi dovesse vigilare e quali misure organizzative e tecniche avrebbero potuto neutralizzare l'errore umano.

La tesi accusatoria non si limita, dunque, alla condotta immediatamente prossima all'evento. Essa propone una catena causale e organizzativa articolata: l'inizio dei lavori senza interruzione sarebbe stato reso possibile - secondo la Procura - da omissioni operative, da una programmazione incompatibile con i tempi reali della manutenzione, dall'assenza o inadeguatezza di documenti di sicurezza, da difetti di coordinamento tra committente, affidataria e subappaltatrice, da carenze di vigilanza lungo la linea gerarchica e, infine, da modelli organizzativi ritenuti assenti o ineffettivi.

- *«per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme legislative appresso indicate cagionavano la morte di più persone»* (Richiesta di rinvio a giudizio, p. 3)

Il nucleo logico dell'accusa può essere espresso in modo sintetico in questi termini: se la lavorazione non poteva essere eseguita in presenza di traffico ferroviario, l'interruzione della circolazione costituiva una condizione necessaria di sicurezza; se tale condizione mancava, il processo deve accertare non soltanto chi avviò o tollerò materialmente i lavori, ma anche quali omissioni anteriori resero possibile che l'unica barriera decisiva venisse elusa senza che altre barriere indipendenti arrestassero la sequenza.

2. Il dato originario: lavori sul binario senza interruzione della circolazione

La sera del 30 agosto 2023 una squadra della SI.GI.FER S.r.l. era impegnata nella sostituzione di circa nove metri della rotaia destra del binario di corsa pari, alla progressiva chilometrica 23+086, per la bonifica di una saldatura alluminotermica difettosa. L'intervento rientrava nel Contratto Applicativo n. 13/2023, affidato da RFI S.p.A. al raggruppamento temporaneo guidato da CLF S.p.A. e subappaltato a SI.GI.FER S.r.l.

- *«attività che veniva svolta in assenza dell'interruzione della circolazione sul binario»* (Richiesta, p. 3)

Il treno 14950, non commerciale e senza passeggeri, partito da Alessandria e diretto a Torino Porta Nuova, investì Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Aversa e Kevin Laganà. La formulazione dell'atto è priva di eufemismi:

- *«venivano violentemente travolti e dilaniati, trovando la morte sul colpo»* (Richiesta, p. 3)

L'assenza dell'interruzione non è descritta come una irregolarità meramente formale. Essa coincide, infatti, con la mancata attivazione della misura che separava fisicamente il lavoro dalla circolazione dei treni. Ne segue una distinzione essenziale: il mancato rispetto della procedura è penalmente rilevante non perché la procedura abbia valore rituale, ma perché quella procedura costituiva il presidio concreto contro il rischio di investimento.

3. La mappa delle contestazioni

La richiesta distribuisce gli addebiti lungo sei livelli. La tabella seguente non sostituisce il dettaglio delle singole imputazioni; rende visibile la regola/garanzia che la Procura assume violata e la funzione causale attribuita a ciascun gruppo di omissioni.

Livello	Posizioni considerate	Nucleo dell'addebito	Norme richiamate
Operativo	Capo tecnico RFI/titolare dell'interruzione; caposquadra SI.GI.FER	Avvio o mancato arresto dei lavori prima dell'interruzione e della conferma scritta; omessa sovrintendenza e vigilanza.	Art. 19 <u>D.Lgs.</u> 81/2008; IPC; art. 161. 191/1974
Subappaltatrice	Datore di lavoro formale e di fatto; delegati; direttore di cantiere/RSPP	Valutazione del rischio investimento, POS, informazione, controllo, cooperazione e coordinamento; sistemi di controllo delle misure.	<u>Artt.</u> 17, 18, 26, 28, 33, 36, 96
RFI territoriale	Preposti, capo unità, dirigente territoriale, direzione lavori	Vigilanza sulla linea gerarchica, segnalazione della compressione dei tempi, ordini di servizio e coordinamento operativo.	<u>Artt.</u> 18, 19, 26 e 299
Cantiere e committenza	CSE; responsabile dei lavori	Verbale di coordinamento, vigilanza di alta funzione, adeguamento PSC, verifica POS e controllo sull'operato del CSE.	<u>Artt.</u> 92 e 93
Governance RFI	Datori di lavoro di fatto; dirigenti; amministratori delegati	Fattore umano, misure tecniche contro l'errore, idoneità dell'esecutrice, programmazione delle interruzioni e rivalutazione del DVR.	<u>Artt.</u> 17, 18, 26, 29 e 299
Affidataria CLF	Datore di lavoro e dirigenti dell'impresa affidataria	Verifica delle condizioni di sicurezza, POS, formazione di dirigenti e preposti, idoneità tecnico-professionale e coordinamento.	<u>Artt.</u> 26 e 97

4. Il primo livello: i preposti e la barriera che doveva fermare i lavori

Al capo tecnico RFI incaricato come preposto e titolare dell'interruzione, e al caposquadra SI.GI.FER individuato come preposto dei lavori, viene contestato di non avere impedito l'ingresso operativo della squadra sul binario prima dell'interruzione della circolazione. La richiesta insiste su un dato qualificante: entrambi avrebbero avuto «percezione diretta» della condotta non conforme.

- «*per non essere intervenuto, avendone percezione diretta, per modificare il comportamento non conforme [...] e per non aver interrotto l'attività della squadra stessa*» (Richiesta, pp. 3-4)
- «*prima che fosse ottenuta l'interruzione della circolazione e prima che [...] gli consegnasse la conferma scritta dell'interruzione della circolazione*» (Richiesta, p. 4)

Il punto non è che il preposto debba sostituirsi a ogni livello organizzativo. Il punto è più circoscritto: quando la violazione è attuale, percepibile e idonea a esporre immediatamente i lavoratori a un treno in transito, il potere-dovere di intervento e interruzione assume la massima intensità. L'accusa dovrà comunque provare, per ciascun preposto, la concreta sfera di poteri, la conoscenza della situazione e la possibilità effettiva di arrestare i lavori.

5. SI.GI.FER: rischio investimento, POS, informazione e controllo

Il secondo livello riguarda l'organizzazione della società subappaltatrice. Ai datori di lavoro formale e di fatto vengono contestate omissioni che toccano gli obblighi centrali del sistema prevenzionistico: valutare il rischio, definire misure specifiche, predisporre il POS, esigere il rispetto delle regole e cooperare con le altre imprese. La richiesta afferma che non sarebbero state definite «specifiche misure di prevenzione e di protezione da adottare nei cantieri ferroviari al fine di mitigare il rischio di

investimento».

- *«per non aver redatto uno specifico Piano Operativo di Sicurezza per il cantiere ferroviario di Brandizzo»* (Richiesta, pp. 4-5)

La contestazione non si arresta alla mancanza documentale. Il POS, nella logica dell'accusa, avrebbe dovuto tradurre la valutazione del rischio in una procedura operativa riferita a quel cantiere, a quella lavorazione e ai relativi tempi. L'omissione documentale è dunque prospettata come indice di una omissione sostanziale: l'assenza di una pianificazione capace di impedire l'incompatibilità tra durata della manutenzione e disponibilità dell'interruzione.

- *«una programmazione che tenesse conto sia della durata dell'intervento manutentivo sia della disponibilità di interruzioni programmate coerenti con tale durata»* (Richiesta, pp. 4-6)

Al procuratore/delegato per la sicurezza e al soggetto che cumulava le funzioni di delegato, direttore di cantiere e RSPP vengono inoltre contestate carenze di informazione e, per il secondo, di collaborazione alla valutazione dei rischi e di elaborazione dei sistemi di controllo. La pluralità delle qualifiche è decisiva: l'eventuale responsabilità dell'RSPP non può essere ricavata da una generica posizione di garanzia, ma dovrà essere correlata alle specifiche funzioni consulenziali dell'art. 33 e, nel caso concreto, agli ulteriori poteri derivanti dagli incarichi direttivi e dalla delega.

- *«non esistendo agli atti né un POS relativo a quelle lavorazioni né verbali di riunione di cantiere ed esistendo inoltre forte discrepanza tra la formazione erogata da SI.GI.FER SRL ai propri dipendenti e quella erogata da RFI SPA ai suoi dipendenti»* (Richiesta, p. 6)

Questa frase concentra tre distinti dati accusatori: assenza del documento operativo, assenza di una traccia di coordinamento di cantiere e disomogeneità formativa. Nessuno di essi, isolatamente, dimostra il nesso causale. Considerati insieme, però, sono utilizzati dalla Procura per sostenere che la squadra operasse senza un quadro condiviso, specifico e verificabile delle condizioni necessarie per iniziare il lavoro.

6. La catena RFI: vigilanza, compressione dei tempi e coordinamento

6.1 Preposti e dirigente territoriale

Ai preposti RFI sovraordinati al capo tecnico viene contestato di non avere vigilato sul rispetto dell'Istruzione per la Protezione Cantieri, né la sera del disastro né in epoca antecedente, e di non avere segnalato le condizioni di pericolo derivanti dalla «compressione dei tempi di esecuzione degli interventi manutentivi». Al dirigente territoriale, delegato del datore di lavoro, si contesta di non avere vigilato sull'adempimento degli obblighi dei preposti e di non avere coordinato RFI, CLF e SI.GI.FER.

- «le condizioni di pericolo che si verificavano durante il lavoro a causa della compressione dei tempi di esecuzione degli interventi manutentivi» (Richiesta, p. 7)

La compressione dei tempi costituisce il possibile ponte tra l'errore operativo e l'organizzazione. Se la finestra concessa è inferiore al tempo necessario, l'elusione della procedura diventa prevedibile come risposta deviante alla pressione produttiva. Non segue, tuttavia, che ogni superiore gerarchico sia automaticamente responsabile: occorrono dati sulla conoscenza della prassi, sui poteri di intervento, sulla frequenza delle anomalie e sull'efficacia impeditiva delle cautele omesse.

6.2 Il CSE, il responsabile dei lavori e la direzione lavori

Al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vengono rivolti addebiti specifici, non una generica pretesa di presenza continua. La Procura contesta l'assenza di un verbale di coordinamento, l'assenza di attività di vigilanza nel cantiere, il mancato adeguamento del PSC e la mancata verifica dell'esistenza del POS dell'impresa esecutrice.

- «per non aver redatto un verbale di coordinamento per il cantiere di Brandizzo e per non aver svolto alcuna attività di vigilanza in cantiere» (Richiesta, p. 8)
- «per non aver adeguato il PSC [...] e per non aver verificato l'esistenza del POS [...] in capo all'impresa esecutrice SI.GI.FER SRL» (Richiesta, p. 8)

Al responsabile dei lavori si contesta, correlativamente, di non avere verificato l'adempimento degli obblighi del CSE e la sua attività concreta. Alla direzione lavori viene contestato di non avere trasmesso uno specifico ordine di servizio previsto dalle procedure RFI e, in quanto ritenuta esercente di fatto funzioni dirigenziali per la sicurezza, di non avere cooperato e coordinato tempi e interruzioni.

- «per non aver trasmesso [...] alla C.L.F. S.p.A. [...] uno specifico ordine di servizio, così come previsto dalle procedure RFI» (Richiesta, p. 8)

Anche qui la qualificazione ex art. 299 D. Lgs. 81/2008 non può essere presunta dal titolo professionale. L'onere della prova riguarda l'effettivo esercizio dei poteri tipici della funzione dirigenziale. La richiesta formula la tesi; il processo dovrà verificarne la corrispondenza alla concreta organizzazione decisionale.

6.3 I datori di lavoro di fatto e la compatibilità temporale tra manutenzione e circolazione

Al responsabile dell'unità produttiva infrastrutture, indicato come datore di lavoro di fatto, vengono contestati la mancata considerazione del fattore umano, l'omessa adozione di misure capaci di minimizzare gli errori, la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale della subappaltatrice e il difetto di coordinamento. Alla responsabile dell'unità circolazione, anch'essa qualificata come datore di lavoro di fatto, la Procura addebita di non avere definito concretamente i tempi di esecuzione, la durata dell'interruzione e gli spazi temporali nei quali l'interruzione fosse possibile.

- «definendo concretamente i tempi di intervento per l'esecuzione dei lavori, la conseguente durata dell'interruzione della

Questa contestazione individua la variabile organizzativa centrale del caso: il tempo. Il rischio non poteva essere governato se la struttura che gestiva la manutenzione e quella che gestiva la circolazione non condividevano una finestra sufficientemente lunga e vincolante. La cooperazione non è, quindi, un valore astratto; è il procedimento necessario per rendere compatibili due attività altrimenti inconciliabili sul medesimo binario.

7. Il fattore umano: errore prevedibile e misure tecniche

Ai dirigenti apicali e agli amministratori delegati di RFI la richiesta di rinvio a giudizio contesta di non avere considerato, nella valutazione dei rischi, il «fattore umano» come elemento capace sia di aggravare il rischio sia di ridurre l'efficacia delle misure previste. La formulazione è particolarmente significativa perché rifiuta l'idea che il corretto comportamento dell'operatore possa essere l'unica barriera di sicurezza.

- *«stante la possibilità - mai escludibile - degli errori che gli addetti possono compiere, così di fatto rendendo non adeguatamente efficace la valutazione effettuata» (Richiesta, pp. 9-11)*
- *«misure in grado di minimizzare l'effetto di eventuali errori umani, ad esempio con l'adozione di strumenti adeguati rispetto al progresso tecnologico» (Richiesta, pp. 9-10)*

La garanzia logica dell'addebito è la seguente: se un singolo errore può aprire direttamente la strada a un evento catastrofico, il sistema è privo di ridondanza; una valutazione del rischio adeguata deve allora chiedersi quali misure indipendenti possano impedire che l'errore produca l'esposizione. Tuttavia, questa inferenza non è sufficiente per una condanna. L'accusa dovrà identificare misure tecnicamente praticabili all'epoca, dimostrarne la competenza decisoria in capo ai singoli imputati e provare, secondo lo standard penale quindi oltre ogni ragionevole dubbio, che la loro adozione avrebbe evitato o significativamente ridotto il rischio dell'evento concreto.

All'amministratore delegato in carica al momento del sinistro è contestata anche la mancata immediata rivalutazione dei rischi e modifica del DVR dopo il 30 agosto 2023. Tale condotta successiva, per definizione, non può avere causato l'evento già verificatosi. Può però essere proposta come dato indiziario sull'adeguatezza e sull'effettività del sistema organizzativo, purché non si confonda il piano della valutazione della struttura aziendale con quello della causalità.

8. CLF, impresa affidataria: controllo dell'esecutrice e sicurezza del subappalto

Ai vertici e ai dirigenti di CLF S.p.A., impresa affidataria, vengono contestati il mancato controllo delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la mancata verifica del POS, della formazione di dirigenti e preposti e, per il datore di lavoro dell'affidataria, dell'idoneità tecnico-professionale della subappaltatrice, risultata priva del modello organizzativo richiesto dall'accordo quadro.

- *«trattandosi di contratto di appalto aperto, non si poneva nella condizione di accertare i programmi di lavoro di SI.GI.FER SRL e, conseguentemente, non accertava che la società redigesse il POS [...] preliminarmente all'inizio dei lavori per il cantiere di Brandizzo» (Richiesta, pp. 11-12)*

- «*per non aver accertato che i dirigenti e i preposti fossero in possesso di adeguata formazione per lo svolgimento delle attività*» (Richiesta, pp. 11-12)

Il punto qualificante è che l'affidamento in subappalto non trasferisce integralmente il rischio né estingue i doveri di controllo dell'impresa affidataria. Ma anche questa responsabilità non è per posizione: dovranno essere provati oltre ogni ragionevole dubbio l'ambito concreto delle verifiche dovute, le informazioni disponibili, le anomalie conoscibili nonché il collegamento tra le omissioni contestate e l'avvio della lavorazione senza interruzione.

9. Omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario: due beni giuridici, la stessa sequenza

Il capo a) contesta a ventuno persone, in cooperazione colposa ex art. 113 c.p., l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e dalla morte di più persone. Il capo b) richiama le medesime condotte attive e omissive per contestare il disastro ferroviario colposo.

La seconda imputazione amplia la prospettiva oltre le cinque morti: secondo la Procura, la situazione avrebbe creato anche un concreto rischio per la sicurezza del convoglio, perché la rotaia era già stata in parte liberata dai sistemi di fissaggio.

- «*un reale pericolo di deragliamento del treno 14950, avendo gli operai già provveduto a svitare gran parte delle caviglie che tenevano la rotaia salda al terreno*» (Richiesta, p. 13)

Il medesimo fatto materiale viene quindi qualificato sotto due profili: lesione effettiva della vita dei lavoratori e messa in pericolo dell'incolumità pubblica ferroviaria. Il giudizio dovrà evitare duplicazioni meramente nominali e verificare gli elementi costitutivi di ciascun reato, ma la contestazione rende evidente la portata del rischio: non solo l'investimento della squadra, ma anche l'alterazione dell'infrastruttura mentre il treno era autorizzato a transitare.

10. La responsabilità degli enti: assenza o ineffettività dei modelli 231

Le tre società sono chiamate a rispondere ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001. L'accusa distingue due situazioni: per SI.GI.FER viene contestata l'assenza del modello organizzativo; per CLF e RFI, che un modello avevano adottato, viene contestata l'inefficace attuazione. L'esistenza cartolare del modello, dunque, non è trattata come condizione sufficiente di esonero.

10.1 SI.GI.FER: lo «scenario di assoluta carenza»

Per la subappaltatrice, la richiesta descrive un quadro accusatorio particolarmente severo: assenza del modello, assenza dell'Organismo di Vigilanza, mancanza di canali informativi, vigilanza scarsa o nulla sulle procedure e formazione inadeguata.

- *«uno scenario di assoluta carenza relativamente alla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei reati presupposto»* (Richiesta, p. 13)
- *«il tutto sintomatico di una politica aziendale gravemente disinteressata alla materia della sicurezza sul lavoro»* (Richiesta, p. 13)

La Procura collega il vantaggio dell'ente all'ottenimento del subappalto nonostante l'assenza del modello richiesto, quantificandolo in almeno 1.600.000 euro. Questa è una tesi di imputazione, non un dato definitivamente acquisito: il processo dovrà distinguere il valore economico del contratto dal vantaggio causalmente riferibile alla condotta inosservante e verificare se il requisito organizzativo fosse effettivamente condizione ostativa al subappalto.

10.2 CLF: un modello ritenuto privo di concreta capacità operativa

Per CLF l'addebito non è la mancata adozione, ma l'ineffettività del modello. La richiesta contesta l'omesso controllo sui requisiti della società esecutrice e afferma che il presidio dell'Organismo di Vigilanza sarebbe risultato inutile rispetto a prassi manutentive non conformi.

- *«avendo l'Ente adottato il modello di organizzazione e gestione [...] ma non avendolo efficacemente attuato, risultando lo stesso privo di concreta capacità operativa»* (Richiesta, p. 14)
- *«prassi diffuse quali quella di effettuare lavori di manutenzione [...] con tempi di interruzione della circolazione [...] ben inferiori rispetto ai tempi effettivamente dettati dalle procedure ovvero addirittura eseguiti in assenza di interruzione della circolazione»* (Richiesta, p. 14)

Il vantaggio viene individuato nel risparmio derivante dall'evitare il correlativo impegno economico e finanziario per le misure tecniche necessarie. L'onere probatorio richiede però di identificare tali costi, la scelta consapevole di evitarli e il collegamento con la condotta del reato presupposto; il mero verificarsi dell'evento non dimostra da solo interesse o vantaggio dell'ente.

10.3 RFI: Organismo di Vigilanza, indipendenza e misure successive

Per RFI la richiesta concentra l'attenzione sull'effettività e sull'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza. Gli addebiti descrivono un organismo che si sarebbe limitato a prese d'atto, sarebbe rimasto inerte davanti a rischi conosciuti e non sarebbe stato realmente terzo per la presenza dell'*internal audit* al suo interno.

- *«non avendo l'Organismo di Vigilanza svolto effettiva attività di vigilanza, controllo e proposta, limitandosi ad insignificanti prese d'atto»* (Richiesta, p. 15)
- *«non essendo l'Organismo di Vigilanza terzo ed indipendente rispetto all'Ente [...] con commistione/osmosi tra vigilanza interna e vigilanza esterna della struttura»* (Richiesta, p. 15)

La Procura richiama inoltre la mancata verifica, anche dopo il sinistro, dell'adozione di procedure conformi alle raccomandazioni ANSFISA, tra cui finestre manutentive garantite senza circolazione e una figura di coordinamento operativo dotata di informazioni e potere decisionale.

- «fasce orarie manutentive fisse e di durata minima garantita con assenza di circolazione dei treni» (Richiesta, p. 15)
- «individuare una figura di coordinamento operativo [...] che abbia piena consapevolezza di modalità e tempi necessari per la corretta esecuzione delle attività di manutenzione previste, disponendo del correlativo potere decisionale» (Richiesta, p. 15)

Anche in questo caso le condotte successive non sono causa dell'evento. La loro rilevanza può essere soltanto probatoria e organizzativa: possono concorrere a dimostrare la persistente ineffettività del modello, ma non sostituire la prova delle carenze esistenti prima del 30 agosto 2023 né del nesso tra tali carenze e il reato presupposto.

11. La struttura logica che l'accusa dovrà dimostrare

La richiesta è molto estesa, ma l'ampiezza evidentemente non equivale a prova. Perché la tesi regga pertanto, il giudizio dovrà verificare separatamente, per ciascun imputato, almeno cinque passaggi. Confonderli produrrebbe una responsabilità per appartenenza gerarchica, incompatibile con il nostro diritto penale secondo il quale la responsabilità penale è necessariamente personale.

- Posizione di garanzia o funzione effettiva: quale obbligo specifico derivava dal ruolo formale o dall'esercizio di fatto dei poteri?
- Condotta omessa o attiva: quale cautela era concretamente esigibile, in quale momento e con quali risorse?
- Prevedibilità ed evitabilità: il rischio di lavoro senza interruzione era conoscibile e la misura omessa era idonea a fronteggiarlo?
- Nesso causale: eliminando mentalmente l'omissione, l'evento sarebbe stato evitato o significativamente ostacolato secondo un giudizio fondato sulle evidenze?
- Colpa personale: il singolo poteva e doveva agire diversamente, senza trasformare il livello apicale in una presunzione di responsabilità?

La cooperazione colposa non elimina questi passaggi. Consente di ricostruire un evento prodotto da contributi diversi e convergenti, ma richiede comunque la consapevolezza di partecipare a una attività comune o interagente e la violazione di una regola cautelare riferibile al singolo. Analogamente, il principio di affidamento non può diventare uno schermo quando il garante conosce segnali di pericolo; ma non può neppure essere escluso in astratto senza accertare la concreta ripartizione delle competenze.

La tesi più solida dell'accusa non è, quindi, che «tutti sono responsabili perché tutti erano nella catena». È più precisa: una sequenza di barriere, assegnate a soggetti diversi, sarebbe risultata assente o ineffettiva; ciascun imputato risponde soltanto se si prova che la barriera di sua competenza esisteva come obbligo, era concretamente attivabile e avrebbe inciso sulla sequenza causale.

12. Il quadro probatorio indicato dalla Procura

La richiesta elenca 186 atti e documenti, oltre a numerosi faldoni e al fascicolo delle intercettazioni. Tra le fonti indicate figurano le sommarie informazioni del personale presente, le registrazioni delle comunicazioni tra il capo tecnico e il dirigente movimento, la documentazione di sequestro, i dati della Zona Tachigrafica Elettronica del treno 14950, le registrazioni video, il video ripreso da Kevin Laganà, la consulenza tecnica del professor Corrado Ferriani, la relazione finale della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli atti SPreSAL e le relazioni DIGIFEMA.

La quantità del materiale non consente, da sola, di anticipare l'esito. La forza probatoria dipenderà dalla convergenza tra fonti indipendenti e dalla loro capacità di dimostrare: la cronologia delle autorizzazioni e delle comunicazioni; la prassi antecedente; la conoscenza delle anomalie; i tempi effettivi delle lavorazioni e delle interruzioni; l'organizzazione dei poteri; l'adeguatezza tecnica delle misure alternative; l'effettività dei controlli societari.

In particolare, i dati digitali e le registrazioni possono offrire una cronologia ad alta precisione; i documenti aziendali possono ricostruire la distribuzione formale dei compiti; le testimonianze e le intercettazioni possono illuminare le prassi reali. Ma il passaggio dal dato alla responsabilità richiede una regola inferenziale esplicita: nessun documento organizzativo prova, da solo, come i poteri fossero effettivamente esercitati; nessuna prassi irregolare prova, da sola, che fosse conosciuta da ogni livello.

13. Le vittime e i soggetti collettivi nel processo

La richiesta individua come persone offese i familiari delle cinque vittime e dà atto della volontà di costituirsi parte civile di organizzazioni sindacali, del Comune di Brandizzo e dell'Associazione "Sicurezza e Lavoro". La presenza dei soggetti collettivi è coerente con la dimensione non esclusivamente individuale dell'evento: la violazione delle norme antinfortunistiche incide sul diritto alla sicurezza dell'intera comunità di lavoro.

Resta però necessaria una distinzione: la centralità delle vittime e la gravità sociale del fatto non riducono lo standard probatorio. Al contrario, una decisione credibile richiede che il dolore non sostituisca la prova e che la complessità organizzativa non dissolva la responsabilità personale. Tutelare le vittime e rispettare la presunzione di innocenza non sono obiettivi antagonisti; sono condizioni congiunte di un processo giusto.

14. Conclusione: la sicurezza non può dipendere dall'ultimo uomo della catena

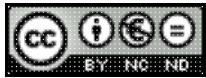
La richiesta di rinvio a giudizio costruisce una tesi severa ma logicamente riconoscibile: il disastro non sarebbe derivato da un unico gesto anomalo, bensì da un sistema nel quale la barriera immediata - l'interruzione della circolazione - non era sostenuta da barriere ulteriori e indipendenti. La pianificazione non avrebbe garantito tempi coerenti; il coordinamento non avrebbe trasformato i vincoli della circolazione in condizioni operative; la vigilanza non avrebbe intercettato prassi e pressioni; la valutazione del rischio non avrebbe considerato adeguatamente l'errore umano; i modelli 231, dove esistenti, non avrebbero prodotto controlli effettivi.

Questa è la tesi. Non è ancora la conclusione giudiziaria. Il processo dovrà accertare se le premesse siano vere, se le omissioni siano individualmente attribuibili e se il nesso causale superi lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ma una conseguenza prevenzionistica emerge già dall'architettura delle contestazioni: in un'attività ad altissimo rischio, la sicurezza non può essere affidata alla correttezza dell'ultima comunicazione o alla prudenza dell'ultimo operatore. Deve essere incorporata nella programmazione, nei tempi, nelle tecnologie, nella separazione delle funzioni e in controlli capaci di arrestare l'errore prima che diventi irreversibile.

A **Brandizzo, secondo la Procura**, quel sistema di arresto non avrebbe funzionato a nessun livello decisivo. È questo - più ancora del numero degli imputati - il vero oggetto del processo.

Avv. **Rolando Dubini**, Foro di Milano, Cassazionista

Avv. **Emmanuele Serlenga**, Foro di Torino, Cassazionista



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it